



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 81/16

Lussemburgo, 20 luglio 2016

Sentenza nella causa C-341/15

Hans Maschek / Magistratsdirektion der Stadt Wien - Personalstelle Wiener
Stadtwerke

Un lavoratore che ponga fine egli stesso al proprio rapporto di lavoro ha diritto a un'indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite

Il sig. Hans Maschek, dipendente pubblico della città di Vienna, è stato collocato a riposo, su sua richiesta, a decorrere dal 1° luglio 2012. Nel periodo compreso tra il 15 novembre 2010 e il 30 giugno 2012 egli non si è presentato sul posto di lavoro. Durante il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010, il sig. Maschek è stato in congedo per malattia. A partire dal 1° gennaio 2011, era tenuto, conformemente a una convenzione conclusa con il proprio datore di lavoro, a non presentarsi sul posto di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio.

Dopo il suo pensionamento, il sig. Maschek ha chiesto al proprio datore di lavoro il pagamento di un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, sostenendo di essersi nuovamente ammalato poco prima del pensionamento. Il datore di lavoro ha respinto la sua domanda, in quanto, ai sensi della normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, un lavoratore che, di propria iniziativa, ponga fine al rapporto di lavoro – in particolare chiedendo di essere collocato a riposo – non ha diritto a una siffatta indennità.

Adito con un ricorso proposto dal sig. Maschek avverso tale rigetto, il Verwaltungsgericht Wien (tribunale amministrativo di Vienna) chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa di tal genere con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva 2003/88¹.

Con la sentenza odierna, la Corte rammenta che tale direttiva prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione. Esso è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.

Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.

La Corte precisa, al riguardo, che il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Su tale base, la Corte conclude che la direttiva osta a una normativa nazionale, come la normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, che priva del diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.

¹ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003 L 299, pag. 9).

La Corte richiama, inoltre, la propria giurisprudenza, secondo la quale un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un'indennità finanziaria qualora egli non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia². Il sig. Maschek ha quindi diritto a un'indennità finanziaria per il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010, periodo durante il quale risulta accertato che egli era in congedo per malattia e che egli non ha potuto, per tale ragione, usufruire, durante tale periodo, delle ferie annuali che aveva maturato.

La Corte aggiunge che il diritto alle ferie annuali ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore di sospendere l'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di relax e svago.

Al fine di assicurare l'effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, la Corte sancisce il seguente principio: un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire lo stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante un periodo determinato precedente il suo pensionamento, non ha diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una malattia.

La Corte stabilisce pertanto che spetterà al giudice del rinvio verificare se tale fosse il caso del sig. Maschek durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012. In caso affermativo, quest'ultimo non avrà diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia.

La Corte rileva inoltre che, benché la direttiva intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, prescrizioni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori. Pertanto, la direttiva non osta a disposizioni nazionali che prevedano ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva e attribuito secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto nazionale.

Di conseguenza, gli Stati membri possono concedere ai lavoratori ferie annuali retribuite più estese rispetto alle ferie annuali minime di quattro settimane previste dalla direttiva. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire, prima della fine del suo rapporto di lavoro, di tutte le ferie annuali retribuite supplementari, un diritto a un'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta agli Stati membri determinare le condizioni di tale concessione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

² Sentenze della Corte del 3 maggio 2012, *Neidel* (C-337/10, CP n. 57/12: in occasione del suo collocamento a riposo, un funzionario ha diritto a un'indennità finanziaria se non ha potuto esercitare, per malattia, tutto o parte del suo diritto alle ferie annuali retribuite di minimo quattro settimane), e del 20 gennaio 2009, *Schultz-Hoff e a.* (C-350/06 e C-520/06, CP n. 4/09: un lavoratore non perde il proprio diritto alle ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire per malattia).